



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO CLASSICO STATALE "VIRGILIO"
Via Giulia, n. 38 - 00186 Roma - ☎ 06121125965
www.liceoclassicovirgilio.it ✉ rmpc27000a@istruzione.it

Circ. n. 155

Roma, 11 novembre 2016

Ai docenti
Agli studenti e ai genitori delle classi V
Ai coordinatori delle classi V
Alla SEGRETERIA DIDATTICA
c.a. DSGA

Oggetto: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione – Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado (a.s. 2015/2016)

Si riporta di seguito il testo della (Nota prot. n. 12474 del 9 novembre 2016) consultabile sul sito www.istruzione.it. Di seguito parte del testo:

«I.A. Alunni dell'ultima classe

Termine presentazione domande: 30 novembre 2016

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell'ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono:

- una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente;
- un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, è richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

La C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, concernente la "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009", ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione.

La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art.14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 122 – nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

Inoltre ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, le tipologie di assenze dovute a situazioni apprezzabili ai fini delle deroghe. Vedasi anche la nota prot. n. 1000 del 22

febbraio 2012 avente ad oggetto “Eccezionali eventi atmosferici:- validità dell'anno scolastico- adeguamenti dei calendari scolastici regionali”.

La citata C.M. n. 20/2011 ha previsto opportunamente per le scuole alcuni adempimenti, finalizzati ad agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti.

A tal fine, all'inizio dell'anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno. Le istituzioni scolastiche pubblicano, altresì, all'albo dell'istituto le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.

Le scuole devono fornire, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione all'esame di Stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe. Si precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235.

Si rammenta la responsabilità dei dirigenti scolastici delle istituzioni statali e dei coordinatori delle attività didattiche delle istituzioni paritarie nell'attività di puntuale controllo delle assenze anche con riferimento agli studenti trasferiti in corso d'anno da una istituzione scolastica ad un'altra previo nullaosta.

I.B. Alunni dell'ultimo periodo dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello

Termine presentazione domande: 30 novembre 2016

Ai fini dell'ammissione all'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione si richiamano le disposizioni dettate dall'art. 6 del DPR 122 del 2009 che si intendono confermate anche per i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello con le seguenti precisazioni.

Sono ammessi agli esami di stato gli adulti iscritti e frequentanti i percorsi di istruzione di secondo livello che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui all'art. 5, comma 2 del DPR 263/12, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni moltiplicando per due il credito scolastico attribuito ad esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati, tenuto della tabella A allegata al DM 99/2009.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo al terzo periodo didattico, per procedere alla valutazione finale (e intermedia) di ciascun adulto, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel Patto formativo individuale. Al riguardo, si precisa che il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. Con l'occasione, si ribadisce che nell'ambito delle misure di sistema promosse in applicazione dell'art.11, co. 10 del DPR 263/12 è stato indicato che la misura massima dei crediti riconoscibili ad esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico.

Fermo restando la prescritta frequenza, le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione all'esame di stato.

I candidati dei percorsi di istruzione di secondo livello sostengono come noto l'esame sui nuovi ordinamenti definiti dal DPR 263/12 e disciplinati dal DI 12 marzo 2015.

I.C. Alunni della penultima classe per abbreviazione per merito

Termine presentazione domande: 31 gennaio 2017

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del DPR 22 giugno 2009, n. 122, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe in possesso dei seguenti requisiti: a) avere riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento; b) avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado; c) avere riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica. L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi sperimentali quadriennali in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi. Si precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235».

Gli alunni delle classi quinte, pertanto, debbono presentare la domanda, secondo il modello allegato alla presente circolare, ai Coordinatori di classe e questi in Segreteria Didattica, per l'ammissione agli Esami di Stato relativi all'anno scolastico 2016/2017 **entro e non oltre la data del 22/11/2016**. Unitamente alla domanda dovrà essere consegnata la ricevuta di pagamento di **€ 12,09 versato sul c/c 1016** intestato all'Agenzia delle Entrate — il bollettino prestampato è reperibile negli uffici postali.

Gli alunni interni frequentanti la penultima classe, che intendano chiedere l'abbreviazione per merito, possono presentare la domanda di ammissione agli esami di stato per abbreviazione per merito **entro il 31 gennaio 2017**, unitamente alla ricevuta di pagamento di **€ 12,09 versato sul c/c 1016** intestato all'Agenzia delle Entrate. Il Ministero si riserva di inviare eventuali ulteriori indicazioni in relazione a possibili modificazioni legislative.

In merito alle deroghe approvate dal Collegio dei Docenti per il computo delle assenze, si ricorda che le circostanze riconosciute sono le seguenti:

- ✓ gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- ✓ terapie e/o cure programmate;
- ✓ donazioni di sangue;
- ✓ partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute da C.O.N.I.;
- ✓ adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato giorno di riposo;

nonché

- ✓ frequenza al Conservatorio;

- ✓ attività artistiche e culturali documentate dalle istituzioni di riferimento;
- ✓ motivi personali e di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, separazione dei genitori, gravi patologie e lutti del nucleo familiare di 1° grado, rientro dal paese d'origine, trasferimento della famiglia).

Il Dirigente Scolastico
(*prof.ssa Irene Baldriga*)